

COMUNE DI VALCHIUSA

Città metropolitana di Torino

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEI DIRITTI DI PESCA DEL LAGO DI MEUGLIANO

approvato con deliberazione della Giunta comunale n. ____ del _____

INDICE

- Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE
- Art. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE
- Art. 3 CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE
- Art. 4 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- Art. 5 DIVIETI IMPOSTI AL CONCESSIONARIO
- Art. 6 GARANZIE SU RISCHI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE
- Art. 7 DECADENZA DELLA CONCESSIONE
- Art. 8 CAUZIONE
- Art. 9 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Valchiusa concede in concessione la gestione del lago di Meugliano, il prefabbricato posto sulla sponda e la porzione di terreno circostante di sua proprietà corrispondente al perimetro del sentiero che costeggia il lago limitatamente alle finalità e secondo le prescrizioni, gli obblighi e gli oneri fissati nel presente capitolato.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione decorre dalla data di stipula della stessa fino al 31 dicembre 2021. La concessione si intende tacitamente rinnovata alla scadenza fino al 31 dicembre 2023 salvo diversa decisione espressa delle parti nel rispetto della normativa vigente.

ART. 3 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

Il corrispettivo forfettario a base d'asta della concessione è stabilito in € 125,00 mensili che dovranno essere corrisposti al Comune:

- per l'anno 2020 in un'unica rata al momento della sottoscrizione della concessione;
- per l'anno 2021 in due rate, la prima entro il mese di marzo 2021 e la seconda entro il mese di settembre 2021;

ART. 4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La concessione è limitata esclusivamente all'esercizio della pesca con l'obbligo di rispettare la normativa vigente la cui mancata osservanza comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, anche la risoluzione della concessione.

Il concessionario, qualora necessario, deve eseguire la pulizia, disinfezione e disinfestazione delle acque del lago previa autorizzazione del Comune e con l'osservanza della vigente normativa.

Non è permesso lo sterminio dei pesci presenti nel lago senza la preventiva autorizzazione del Comune. L'autorizzazione stabilirà le specie, le misure e le quantità dei pesci che dovranno essere reinseriti e le garanzie che il concessionario è tenuto a prestare prima di iniziare l'intervento. Tutte le operazioni devono essere eseguite alla presenza di un incaricato del Comune.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si richiamano, con esplicito vincolo di osservanza, le disposizioni legislative e regolamentari in vigore in materia di pesca.

Restano ad esclusivo carico del concessionario tutti gli oneri riguardanti la concessione e, in particolare, la sorveglianza del lago, l'installazione dei cartelli, la pulizia delle aree e dei

sentieri prospicienti le rive del lago (con la rimozione di rami e sterpaglie e con tagli regolari dell'erba), dei servizi igienici e del prefabbricato.

Sono inoltre a carico del concessionario la pulizia e la manutenzione della scarpata compresa tra il sentiero e la riva del lago con un numero minimo di 3 tagli di erba per stagione. Qualora il concessionario non provveda all'esecuzione di tali interventi, gli stessi saranno eseguiti dal Comune con addebito della spesa al concessionario.

Il concessionario può permettere il prelievo di acqua dal lago solo previa autorizzazione scritta del Comune.

Il concessionario è tenuto a munirsi delle autorizzazioni e/o dei titoli abilitativi previsti per legge e di quant'altro necessario per l'espletamento delle attività gestite nell'area oggetto di concessione anche in occasione di manifestazioni sportive e di intrattenimento a carattere temporaneo o di altro tipo con presenza di pubblico esonerando espressamente il Comune da ogni responsabilità conseguente alla gestione.

Il concessionario deve assicurare la reperibilità in forma diretta o indiretta tramite custode per ogni evenienza, in un termine di 90 minuti, anche al di fuori del periodo di apertura al pubblico del lago.

Il concessionario è tenuto ad accettare eccezionali sospensioni temporanee della concessione per ragioni di ordine pubblico, di igiene e sanità e di pubblica sicurezza.

Il concessionario, su richiesta dell'Amministrazione comunale, deve mettere a disposizione l'area a titolo gratuito e per un numero massimo di 60 ore per iniziative organizzate direttamente dal Comune o sotto l'egida della stessa Amministrazione comunale in giorni e ore da concordare con congruo anticipo e senza pregiudizio delle attività già programmate dal concessionario. In tali casi il concessionario non può pretendere indennizzi dal Comune per gli eventuali mancati introiti derivanti dal mancato utilizzo, parziale o totale, degli spazi oggetto di concessione.

ART. 5 - DIVIETI IMPOSTI AL CONCESSIONARIO

E' vietato apportare modifiche di qualsiasi genere nonché adibire il lago ad uso diverso da quello concesso senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune.

ART. 6 - GARANZIE SUI RISCHI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE

Il concessionario, prima della stipula della concessione, deve stipulare una polizza assicurativa, con massimale unico di € 1.000.000,00 per sinistro, per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, per danni causati a persone e/o cose, derivanti dalla concessione ed, in particolare, dall'esercizio della pesca.

Il Comune resta in ogni caso sollevato da qualsiasi responsabilità diretta e indiretta, di qualsiasi natura, derivante dall'attività svolta dal concessionario e da eventuali risarcimenti di danni che possano anche derivare dall'entrata in vigore di successive norme di legge.

ART. 7 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE

La decadenza dalla concessione può essere disposta qualora il concessionario:

- ceda in tutto o in parte la concessione a terzi senza espressa autorizzazione scritta del Comune;
- si renda gravemente inadempiente agli obblighi stabiliti dalla legge e dal presente capitolato. In caso di dichiarazione di decadenza, il gestore non ha diritto ad alcun indennizzo.

ART. 8 - CAUZIONE

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento di tutto quanto previsto nel presente capitolato, l'aggiudicatario all'atto della sottoscrizione della concessione deve versare un importo di € 750,00, pari a sei mensilità del canone di concessione.

Qualora il concessionario non versi anche solo una annualità del canone previsto dal presente capitolato la concessione si intende revocata e nulla è dovuto da parte dell'Amministrazione comunale.

ART. 9 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie relative alla concessione sono rimesse alla competente autorità giurisdizionale.